

## IN NOME DI SUA MAESTÀ

Dello dello

N6° del Registro 💋

CONNOTATI

Capelli caffaus

Occhi caffai

Haso Gregolare

Bocca bueda

Barba caffana

contadino

Darforan

Segui particolari

Sopraciglia

MCeuto

Condian

Mato o

Domicilio



PER GRAZIA DI-DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

M Ministro per gli Affari Esteril rrega le Stutorità Civili e Militari di Sua Maestri T6° del Lafraporto/189 e delle Potenze amiche ed alleate di lasciar liberamente paßare Statura metri media Marchesin Vittorio di Giovanni con la moglie Gasolato Maria D'anni 24 Il presente Passaporto rilasciato a Vicen il 25 settembre milleottocentornovantimo Dietro M. O. del Vindaco di Manto è valido per un anno. Der delegazione



del Ministro per gli affari esteri

11 1 258a

Chiamata.



## AVVERTENZE.

a) Gli italiani soggetti alla leva si avvertono, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano ascritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) Gli italiani che recansi in Francia e sue colonie si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinchè non siano esposti a perdere a loro insaputa la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:

1º Colui che è nato in Francia da un italiano nato

esso medesimo in Francia;
2º Colui che, essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non declina la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;
3º Colui che essendo nato in Francia da un italiano
non nato in Francia, non vi si trova demiciliato all'epoca
della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi
cancellare dai ruoli del censimento francese, prenda parte

alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione.

Perciò gli italiani aventi patria potestà (genitori, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i seggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) Gli italiani che recansi al Messico e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani

lo Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2º Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione

come alla precedente avvertenza;

3º I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finchè non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre, o della madre secondo i casi;

4º I coloni stranieri che si rechino al Messico in virtù di contratti celebrati con quel governo, ed a di lui spese.

d) Gli italiani che emigrano agli stati Uniti dell'America del Nord sono avvertiti che per le leggi vigenti nell'Unione, è vietato lo sbarco ai delinquenti, mentecatti, idioti, indigenti, agli individui affetti da mali ributtanti o contagiosi, nonchè a coloro che si rechino a lavorare negli Stati Uniti, in forza di contratto stipulato all'estero.

Qualora un immigrante così vincolato riesca a sbarcare, e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravvenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal territorio della Repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò.

Il divieto non concerne i domestici che aecompagnano i proprii padroni.

Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.